



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

X Commissione  
consiliare permanente

**La Presidente**

Al Presidente della IV Commissione  
“Bilancio, programmazione economico-  
finanziaria, partecipazioni regionali,  
federalismo fiscale, demanio e  
patrimonio”

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Commissioni

All'Area Lavori Aula

All'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi  
impatto finanziario delle iniziative  
consigliari (solo per atti di iniziativa  
consiliare)

LORO SEDI

**Oggetto: Trasmissione della Proposta di legge regionale n. 150 del 26 marzo 2024, concernente: “Modifica alla Legge regionale 12/2004 “Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi”.**

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n.14 del 13 giugno 2024 ha esaminato, per quanto di propria competenza, la Proposta di legge in oggetto.

Pertanto, si trasmette il testo emendato per l'esame di competenza ai sensi dell'art.59 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

La Presidente

Class.2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65931 7974

Mail: [Xcommissione@regione.lazio.it](mailto:Xcommissione@regione.lazio.it) Pec: [conv\\_10\\_comm@cert.consreglazio.it](mailto:conv_10_comm@cert.consreglazio.it)  
[www.consiglio.regione.lazio.it](http://www.consiglio.regione.lazio.it)

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 150**

**CONCERNENTE:**

**“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2004, N. 12  
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DI ILLECITI EDILIZI) E  
SUCCESSIVE MODIFICHE”**

## **Art. 1**

*(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 "Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi" e successive modifiche)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/2004 le parole: "~~realizzate,~~ anche prima della apposizione del vincolo," sono soppresse.

**Art. 1 bis**  
*(Disposizione transitoria)*

**1. L'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2004, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, trova applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relativamente ai quali il vincolo è stato imposto successivamente alla data di scadenza della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria prevista dall'articolo 4, comma 1, della medesima l.r. 12/2004.**

**Art. 2**

*(Clausola di non onerosità)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.